

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 71

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, SERVADEI, FERRARI MARTE, ALBERINI, ANDÒ,
AMODEO, REINA, SEPPIA, MONDINO, SPINI, RAFFAELLI
MARIO, FIANDROTTI**

Presentata il 20 giugno 1979

Norme per la comunicazione al Parlamento di informazioni
in materia di politica militare, con accesso alle informazioni
riservate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da sempre nel nostro paese il Parlamento è stato lasciato estraneo alla informazione in tema di politica militare. Questa esclusione è in larga parte dovuta ad una tradizione che ha fatto della politica militare del paese qualcosa di avulso dal Parlamento che pure, è bene ricordarlo, ha in base alla Costituzione la non lieve responsabilità ultima di una eventuale decretazione dello stato di guerra. Il controllo del Parlamento ha tra l'altro difficoltà ad attuarsi per via della natura del « bilancio militare » nei cui capitoli sono frammischiate le voci più eterogenee per cui è quasi impossibile rendersi conto delle attribuzioni di spesa specie quando siano da attribuirsi, come componenti ad un progetto di insieme. Per rimediare a questa caren-

za è stata avanzata la proposta di legge n. 46 con cui si suggerisce di introdurre per la redazione del bilancio della difesa la metodologia del PPBS (*planning, programming, budgeting, system*) basata sulle concezioni introdotte anni fa negli Stati Uniti dal ministro della difesa Mac Namara, che ha consentito in quel paese una più attenta valutazione della spesa militare. Ma le più gravi difficoltà risiedono nello scarso accesso da parte del Parlamento alle informazioni in materia militare. Molto dipende dal fatto che nel nostro paese, a differenza di molti altri, ai parlamentari non vengono fornite informazioni « classificate ».

Ad esempio negli Stati Uniti, durante l'approvazione del bilancio della difesa il congresso ha diritto a richiedere la testi-

monianza del personale militare o del Gabinetto del ministro per specifici programmi. I membri del Congresso possono ottenere individualmente le informazioni anche classificate purché essi abbiano il « *need to know* » cioè la necessità di sapere, indispensabile allo svolgimento delle loro funzioni. Le richieste vanno inoltrate ai Presidenti delle Commissioni che indagano su un settore specifico. Molto spesso tali testimonianze avvengono, per ragioni di segretezza, a porte chiuse.

Nella Germania Federale tutti i parlamentari hanno accesso alle informazioni di classificazione nazionale fino al grado di « *segretissimo* » mentre per quelle classificate di origine NATO è richiesto un permesso di sicurezza per iscritto.

In Canada, il Ministro è obbligato a testimoniare di fronte alle Commissioni permanenti o quelle *ad hoc* ed è obbligato a rispondere alle interrogazioni fornendo tutte le informazioni richieste comprese quelle classificate.

In Francia le informazioni con classifica inferiore al segreto possono essere richieste ma non pretese dai singoli parlamentari che le ricevono, in certi casi e « *ad intuitu personae* ». Secondo una prassi non istituzionalizzata e secondo criteri e procedure non codificate, sono i relatori delle commissioni difesa e non le commissioni intere, ad averle fino ad oggi ricevute, mentre i presidenti delle commissioni hanno libero accesso ai telegrammi dei ministeri degli esteri e della difesa, compresi quelli concernenti questioni interministeriali.

In Norvegia solo i membri di commissioni difesa hanno diritto ad esigere le informazioni classificate, mentre in Olanda, Danimarca e Gran Bretagna, anche se i parlamentari non ne hanno diritto, nella pratica le ricevono sempre, fino al grado di « *segreto* » compreso.

In Belgio i parlamentari hanno diritto di ottenere da fonte ufficiale le informazioni classificate ad eccezione di quelle classificate NATO, per cui ci vuole una autorizzazione speciale.

In sostanza come si vede in numerose democrazie occidentali il Parlamento, o quanto meno le Commissioni difesa hanno accesso alle informazioni indispensabili, anche se classificate.

Senza questo accesso alle informazioni il Parlamento resta escluso dalla possibilità di fornire un orientamento ad esempio nei programmi di lungo periodo relativi agli equipaggiamenti militari, alle decisioni relative al mantenimento di quelli in operazione, alla struttura quantitativa e al controllo e al livello qualitativo delle Forze armate nazionali.

Bisogna fra l'altro tener conto del fatto che la formulazione delle esigenze militari costituisce un processo continuo con ripercussioni a lungo raggio di tempo, ed estese anche a numerosi settori dell'economia nazionale; in particolare alla produzione e occupazione industriale.

Di particolare rilevanza sono poi le scelte politiche relative alla formulazione delle esigenze in ambito interalleato e di tutto rilievo ovviamente le valutazioni delle minacce e gli orientamenti strategici generali sia per quanto riguarda il coordinamento in sede di alleanze, sia per quanto riguarda gli aspetti strettamente nazionali.

Infine di grave momento sono quelle scelte di politica militare che riguardano la ricerca e lo sviluppo nel settore militare.

C'è anche da tener presente che se nei programmi militari il Parlamento non interviene fin dal momento iniziale, ma se interviene invece solo nella fase finale, il controllo serve a poco o niente, perché un programma avviato assai difficilmente può venire interrotto o sostanzialmente modificato. Il Parlamento e più precisamente le Commissioni Difesa debbono essere informate e consultate ogni qualvolta una nuova esigenza militare di rilievo viene tradotta da parte degli stati maggiori del Ministero della difesa in un obiettivo reale da perseguire.

Ad esempio la Commissione Difesa della Germania Federale è stata fin dall'inizio informata e consultata su due impor-

tanti progetti (i quali hanno interessato peraltro anche il nostro Paese) e cioè la acquisizione degli aerei MRCA *Tornado* e degli aerei AWACS, mentre il Parlamento italiano è stato messo a conoscenza di questi due progetti, praticamente a cose fatte, quando non c'era più niente da fare. In relazione alle esigenze di standardizzazione e di interoperabilità in seno alle alleanze è necessario che le Commissioni Difesa siano informate anche di ciò che accade negli altri Paesi, altrimenti si vanificano gli sforzi verso produzioni comuni, esigenza invece molto sentita a livello politico.

Per quanto riguarda la acquisizione di armamenti è necessario che il Parlamento venga messo di fronte alla possibilità di valutare tra scelte alternative facendo sì

che attraverso l'opera degli uffici studi possa disporre di tutti gli elementi per una consapevole valutazione. Il caso della scelta degli aerei C/130 Lockheed è un esempio di quanto sia necessaria la conoscenza per decidere.

In conclusione mentre nelle altre democrazie occidentali il Parlamento ed in specie le sue Commissioni Difesa, sono in grado di svolgere un ruolo importante nelle grandi scelte di politica militare e in particolare in quelle strategiche e di acquisizione degli armamenti, ciò è assai scarsamente possibile nel nostro paese come emerge dalla analisi fin qui condotta. Da questa situazione di fatto trae origine la presente proposta di legge che si propone di colmare le sopraccennate lacune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto di ricevere dal Governo informazioni in materia di politica della difesa fino alla classifica di segreto.

Per quanto concerne informazioni classificate di interesse NATO dovrà di volta in volta essere avanzata al Ministro della difesa richiesta scritta in base alle effettive necessità di conoscere.

ART. 2.

A funzionari degli Uffici studi del Parlamento designati dai rispettivi Presidenti deve essere concesso il nulla osta di sicurezza, perché possano fornire consiglio alle Commissioni difesa in materie classificate nell'ambito dei problemi militari, in particolare per quanto attiene le esigenze di orientamento e controllo da parte del Parlamento sulla politica della difesa.

ART. 3.

Le Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono essere messe a conoscenza, a cura del Governo, fin dalla fase di specificazione delle esigenze di nuovi equipaggiamenti militari, con una dettagliata analisi di possibili alternative, di costi e di capacità operative.

Un programma di acquisizione di armamenti non può essere avviato senza l'approvazione del Parlamento dopo una approfondita analisi dello stesso che tenga conto delle implicazioni operative, tecniche, finanziarie nonché sociali e politiche del progetto.

ART. 4.

Il Parlamento deve essere tenuto informato di quanto viene progettato in altri Paesi dell'Alleanza circa acquisizione di armamenti e progetti di sviluppo anche al fine di valutare le possibilità di standardizzazione e interoperabilità.

ART. 5.

Il Parlamento ha la facoltà di disporre udienze di responsabili anche su materie di natura classificata.